

dossier

XIX Legislatura

24 giugno 2024

Rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale Atto del Governo n. 160

Ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario
Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura
Dossier n. 302



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it - ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Dipartimento Giustizia

Tel. 066760-9148 st_giustizia@camera.it - ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 160

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa.....	3
Articolo 1 (<i>Definizioni</i>)	11
Articolo 2 (<i>Ambito di applicazione</i>).....	14
Articolo 3 (<i>Rendicontazione individuale di sostenibilità</i>)	15
Articolo 4 (<i>Rendicontazione consolidata di sostenibilità</i>).....	18
Articolo 5 (<i>Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi</i>)	21
Articolo 6 (<i>Pubblicità</i>)	23
Articolo 7 (<i>Esonero e casi di equivalenza</i>)	25
Articolo 8 (<i>Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità</i>)	27
Articolo 9 (<i>Modifiche alla disciplina delle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati</i>).....	29
Articolo 10 (<i>Responsabilità e sanzioni</i>).....	42
Articolo 11 (<i>Coordinamento tra le Autorità</i>).....	44
Articolo 12 (<i>Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>)	45
Articolo 13 (<i>Modifiche al Codice delle assicurazioni private</i>)	47
Articolo 14 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di bilancio consolidato delle banche</i>)	48
Articolo 15 (<i>Relazione sulla gestione</i>).....	50
Articolo 16 (<i>Attuazione della direttiva delegata UE n. 2023/2775 in materia di adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, nonché modificazioni alla disciplina societaria relativa ai conti annuali e consolidati</i>).....	51
Articolo 17 (<i>Entrata in vigore</i>)	55
Articolo 18 (<i>Disposizioni transitorie</i>).....	56
Articolo 19 (<i>Clausola di invarianza</i>)	60

Premessa

L'atto del Governo 160, avente ad oggetto il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale dà attuazione alle previsioni dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).

Lo schema di decreto legislativo è composto da 19 articoli che introducono modifiche a diversi provvedimenti normativi conformemente a quanto indicato dai principi di delega. Gli **articoli da 1 ad 8** oltre alle definizioni (art. 1) e all'ambito di applicazione (art. 2) disciplinano i contenuti della rendicontazione societaria di sostenibilità sia singola (art. 3) che consolidata (art. 4), la relazione di sostenibilità delle imprese di Paesi terzi (art. 5), il regime di pubblicità dei suddetti documenti (art.6) e le ipotesi di esonero dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 individuando i presupposti e i limiti di queste deroghe (art. 7) nonché l'attestazione di conformità curata da un revisore (art. 8).

L'**articolo 9** modifica ampiamente il decreto legislativo n. 39 del 2010 con il quale era stata recepita la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

L'**articolo 10** contiene la disciplina delle sanzioni mentre l'**articolo 11** disciplina il coordinamento delle autorità di controllo.

Gli **articoli da 12 a 14** modificano, al fine di adeguarne le disposizioni alle previsioni della direttiva oggetto di recepimento e conformemente ai principi di delega, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (articolo 12), il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (articolo 13) e il decreto legislativo n. 136 del 2015, di recepimento della direttiva 2014/34/UE (articolo 14).

L'**articolo 15** concerne l'integrazione della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'**articolo 16** contiene alcune modifiche al codice civile e al decreto legislativo n. 127 del 1991 (concernente i conti annuali e consolidati delle società in attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) dirette a recepire la direttiva delegata (UE) 2023/2775 avente ad oggetto gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

L'**articolo 17** disciplina, in modo molto articolato, l'entrata in vigore delle disposizioni sopra descritte, l'**articolo 18** prevede alcune disposizioni transitorie e l'**articolo 19** infine contiene la clausola di invarianza finanziaria.

I principi di delega, i termini di scadenza della stessa e il contenuto della direttiva (UE) n. 2022/2464

I principi di delega attuati con il presente schema di decreto legislativo sono contenuti all'articolo 13 della legge n. 15 del 2024.

In particolare, al comma 1, tale disposizione reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, **da effettuarsi entro il 6 luglio 2024.**

In ragione di ciò ai fini del computo dei termini di scadenza della delega l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi: entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; ovvero, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Posto che la legge di delegazione europea 2022-2023 è entrata in vigore il 10 marzo 2024, il termine di scadenza della delega è il 10 giugno 2024, data nella quale il presente schema di decreto legislativo è stato presentato al Parlamento.

Il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce inoltre che qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare** scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Ne consegue **che il termine di scadenza della delega è prorogato al 10 settembre 2024.**

Passando all'esame dei principi di delega, in dettaglio, **la lettera a)** prevede di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 254 del 2016, al decreto legislativo n. 136 del 2015, al decreto legislativo n. 39 del 2010, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, **tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento**

della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

La lettera b) stabilisce di prevedere **che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)**, quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, **disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità** previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del TUF, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni;

2) il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato.

La lettera c) prevede di **attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB**, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b), **tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La lettera d) dispone di apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 254 del 2016, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b) e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera c).

La **lettera e)** dispone che **si debba esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento**, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina.

La **lettera f)** dispone di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

La **lettera g)** dispone che **si debba prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza** con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

la **lettera h)**, infine, prevede di disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere b) e c) sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.



- **Il contenuto della direttiva (UE) 2022/2464**

Il contenuto della direttiva 2022/2464

La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso

un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde.

In particolare, l'articolo 1 del documento in titolo modifica la direttiva 2013/34/UE introducendo, tra l'altro:

- la rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese che sono enti di interesse pubblico, con l'esclusione delle microimprese (nuovo articolo 19-bis), nonché per le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni (nuovo articolo 29-bis). Questi soggetti dovranno includere, nelle proprie relazioni sulla gestione, informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa o del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa o del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione (par. 1, c. 1 di entrambi i citati articoli). Tali informazioni – elencate puntualmente al par. 2 dei due articoli citati - dovranno essere chiaramente identificabili in un'apposita sezione della relazione sulla gestione (par. 1, c. 2) e includere dettagli sulla catena del valore, prodotti e servizi, rapporti commerciali e catena di fornitura (par. 3). Fino all'esercizio 2028, peraltro, l'introduzione del nuovo regime è opzionale per le PMI che sono enti di interesse pubblico, subordinatamente alla necessità di giustificare brevemente, nella relazione di gestione, i motivi per cui non viene fornita la relazione di sostenibilità (par. 7 dell'articolo 19-bis). Il par. 6 dell'articolo 19-bis introduce la possibilità di una rendicontazione semplificata per alcune categorie di piccole e medie imprese e di imprese di assicurazione. Il par. 5 dell'articolo 19-bis e il par. 6 dell'articolo 20-bis prevedono altresì forme di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. Nel caso di gruppi di imprese, le informazioni di sostenibilità devono essere comunicate dalle imprese madri (par. 5 dell'articolo 29-bis) a meno che esse siano a loro volta "imprese figlie" incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa madre, redatta conformemente alla normativa UE (par. 8). Parallelamente, il par. 9 dell'articolo 19-bis esenta l'impresa figlia se essa e le sue figlie sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di un'impresa madre. Sono altresì esentate le imprese figlie di un'impresa madre stabilita in un paese terzo se incluse nella sua rendicontazione consolidata di sostenibilità, coerente con la normativa UE (par. 8, articolo 29-bis).

L'articolo 30, quale novellato dalla direttiva in commento, prevede che gli Stati membri possano imporre alle imprese di mettere gratuitamente a disposizione del pubblico la documentazione relativa alla rendicontazione di sostenibilità;

- una delega alla Commissione europea per l'elaborazione - tramite atti delegati da approvare tra il 30 giugno 2023 e il 30 giugno 2024 (articolo 29-ter, par. 1) - di principi armonizzati di rendicontazione di sostenibilità (nuovo capo VI-bis, articoli 29-ter – 29-quater). Questi dovranno specificare quali informazioni le imprese siano tenute a comunicare e l'eventuale struttura da utilizzare per la trasmissione. Si

intende così assicurare che le informazioni raccolte siano comparabili tra loro e che tutti gli aspetti rilevanti siano oggetto di rendicontazione.

Si ricorda che la fattispecie degli atti delegati è prevista dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale "un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere".

Il par. 2 dell'articolo 29-ter specifica che i principi di rendicontazione della sostenibilità "assicurano la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente" senza imporre un onere amministrativo sproporzionato alle imprese. Vengono elencate in dettaglio (articolo 29-ter, par. 2, c. 2) le informazioni da comunicare, con specifico riferimento a: fattori ambientali (lettera a), fattori sociali e diritti umani (lettera b), fattori di governance (lettera c). Si prevede di tenere in considerazione possibili difficoltà nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della catena di valore, soprattutto in contesti in cui non vi sia obbligo di rendicontazione di sostenibilità e nei paesi emergenti (par. 4).

Un primo atto delegato è stato adottato dalla Commissione europea in data 31 luglio 2023 (C(2023)5303). Al momento della redazione del presente Dossier, non risulta ancora pubblicato.

La scadenza del 30 giugno 2024 è fissata dall'articolo 29-quater per l'adozione di atti delegati relativi ai principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle PMI. In questo caso – specifica il par. 1 – i principi dovranno essere "proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività".

In entrambi i casi gli obblighi di rendicontazione sono destinati a entrare in vigore non prima di quattro mesi dopo l'adozione da parte della Commissione (par. 1, c. 4 dell'articolo 29-ter e par. 1, c. 2, dell'articolo 29-quater) e il loro contenuto sarà riesaminato almeno ogni tre anni, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informatica finanziaria (par. 1, c. 6 dell'articolo 29-ter e par. 3 dell'articolo 29-quater);

- un formato elettronico uniforme di comunicazione per la relazione sulla gestione (articolo 29-quinquies) sulla base delle specifiche contenute nel regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione europea;

- l'elaborazione di una relazione sulla sostenibilità ad opera delle imprese figlie, stabilite nel territorio dell'UE, la cui impresa capogruppo sia soggetta al diritto di un paese terzo (capo 9-bis, articoli 40-bis – 40-quinquies) e che abbia generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi (articolo 40-bis, par. 1, c. 4). I principi di rendicontazione di sostenibilità specifici ad esse applicabili dovranno essere adottati con atto delegato entro il 30 giugno 2024 (articolo 40-ter).

La relazione, non richiesta alle microimprese (articolo 40-bis, par. 1, c. 1), dovrà essere resa accessibile a livello di gruppo e dovrà, di norma, essere conforme ai

principi di rendicontazione (articolo 40-bis, par. 1, c. 2). L'articolo 40-quinquies ne dispone la pubblicazione e la messa a disposizione del pubblico gratuitamente in almeno una delle lingue ufficiali dell'UE entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la rendicontazione.

L'articolo 2 reca modifiche alla direttiva 2004/109/CE , in virtù delle quali:

- nel contesto della revisione del bilancio, il revisore legale esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione in merito alla relazione della gestione. Tale relazione è comunicata al pubblico, integralmente, assieme alla relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (articolo 4, par. 4 e 5 novellati);
- alla Commissione europea viene demandata la possibilità di adottare atti di legislazione secondaria dell'Unione (articolo 23): decisioni di esecuzione circa l'equivalenza dei principi contabili o di rendicontazione della sostenibilità utilizzati dagli emittenti di paesi terzi (par. 4, c. 3), e atti delegati su misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili e ai principi di rendicontazione di sostenibilità riguardanti emittenti di più di un paese (par. 4, c. 4);
- l'ESMA (Autorità europea per gli strumenti finanziari e dei mercati) può formulare orientamenti circa il controllo della rendicontazione di sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti, previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia dell'unione europea per i diritti fondamentali (articolo 28-quinquies).

L'articolo 3 apporta modifiche alla direttiva 2006/43/CE , il cui stesso oggetto (articolo 1) è stato modificato per comprendervi la disciplina dell'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.

Vengono introdotte, tra l'altro, norme relative alla figura professionale del responsabile della sostenibilità, definito dal nuovo articolo 2, punto 16-bis), come un revisore legale designato da un'impresa di revisione contabile per un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità in qualità di responsabile principale dell'esecuzione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche al livello di gruppo. Rientra nella definizione anche il revisore che firma la relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Norme specifiche sono dedicate alla formazione dei revisori (articolo 6, titoli e diplomi; articolo 7, esame di idoneità professionale; articolo 12, combinazione di tirocinio e formazione teorica), con particolare riferimento ai requisiti specifici necessari per affiancare alla generica attività di revisore quella di abilitazione a svolgere il rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità . L'articolo 14-bis contiene una norma transitoria relativa ai revisori legali abilitati, riconosciuti o in via di abilitazione prima del 1° gennaio 2024.

In tema di deontologia professionale, l'articolo 25-ter equipara gli incaricati dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità ai revisori del bilancio, mediante l'estensione – mutatis mutandis – della normativa ad essi applicabile. In aggiunta, l'articolo 25 novellato incarica gli Stati membri di assicurare che i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non siano influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto a revisione e

che non siano subordinati ad alcuna condizione. È, infine, vietata la somministrazione di servizi diversi dalla revisione contabile nel caso in cui il revisore sia incaricato del rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico (articolo 25-quater).

Ai revisori spetta il compito di illustrare i risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione in una relazione (articolo 28-bis), da predisporre conformemente a principi armonizzati che la Commissione europea è incaricata di adottare mediante atti delegati entro il 1° ottobre 2026 (articolo 26-bis, par. 3). La relazione deve essere redatta per iscritto e firmata dal revisore che la rilascia. L'articolo 28-bis, par. 2, ne indica il contenuto necessario (ad esempio data, ente e periodo a cui si riferisce). L'articolo 27-bis disciplina la fattispecie della rendicontazione "consolidata" di sostenibilità, relativa a un gruppo di imprese, in relazione alla quale il revisore del gruppo deve avere la "piena responsabilità" della relazione e valutare ed esaminare il lavoro svolto da revisori di un paese terzo.

Agli Stati membri spetta assicurare "efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti e dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità" (articolo 30, par. 1).

L'articolo 4 introduce, infine, modifiche minori al regolamento (UE) n. 537/2014 finalizzate tra l'altro a escludere dal perimetro di operatività delle norme vigenti la fattispecie della rendicontazione di sostenibilità (dai limiti di corrispettivi stabiliti per i revisori legali, articolo 4, par. 2) o a stabilire il divieto, per i revisori legali, di effettuare – direttamente o indirettamente - attività di preparazione della rendicontazione di sostenibilità.

L'articolo 5 ne prescrive l'applicazione a scaglioni temporali successivi, tra il 2024 e il 2028, e in maniera differenziata a seconda dei destinatari a cui è rivolta e degli atti giuridici che vengono modificati.

L'articolo 6 incarica, infine, la Commissione europea di pubblicare una relazione sull'attuazione della direttiva in commento entro il 30 aprile 2029 e, successivamente, ogni tre anni. Entro il 28 dicembre 2029 riesaminerà inoltre il livello di concentrazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità, valutando eventuali misure giuridiche per garantire una sufficiente diversificazione del mercato medesimo.

La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2021) 189.

Nella XVIII Legislatura la 14a Commissione permanente del Senato (Politiche dell'Unione europea) aveva esaminato la proposta per i profili di sussidiarietà e proporzionalità. L'esame è stato concluso nella seduta del 21 settembre 2021 senza rilevare criticità sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo 1 reca le **definizioni** adottate ai fini del **decreto legislativo**, anche in relazione agli obblighi ivi previsti.

L'articolo 1 contiene **l'insieme delle definizioni valide ai fini dello schema di decreto legislativo in commento**. In particolare, le definizioni contenute permettono di identificare l'ambito di applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo e di definire gli obblighi previsti dal punto di vista dei contenuti e degli adempimenti.

La relazione illustrativa precisa che le definizioni date hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo in esame e non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti all'ambito definitorio del controllo societario che possano in qualche modo confliggere con la disciplina prevista dall'articolo 2359 del Codice civile.

Tra queste si segnalano, per quanto concerne la rendicontazione di sostenibilità, le seguenti:

- **società madre**: la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127;
- **società figlia**: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra società ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127;
- **società madre europea**: società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese;
- **società madre extra-europea**: indica le società, con sede in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano il controllo su società figlie o hanno istituito succursali con sede sul territorio nazionale e che abbiano forma giuridica comparabile alla forma giuridica della società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

La definizione di «società madre extra-europea» riprende quanto previsto dagli articoli 1, paragrafo 5, e 40-bis della direttiva 2013/34/UE come modificata dalla direttiva 2022/2464/UE

- **standard di rendicontazione:** gli *standard* contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese;
- **principi di attestazione:** i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli *standard* contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 *bis* della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

La relazione illustrativa precisa che le definizioni di «standard di rendicontazione» e di «principi di attestazione» sono rivolte a individuare, rispettivamente, gli insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica, per la redazione della rendicontazione di sostenibilità e l'attestazione di conformità della medesima. Più nello specifico, con «standard di rendicontazione» si individuano gli *standard* adottati con atti delegati della Commissione europea per la rendicontazione di sostenibilità ai sensi degli articoli 29 *ter*, 29-*quater* e 40-*ter* della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2464/UE. Allo stato risulta adottato dalla Commissione, in data 31 luglio 2023, l'atto delegato n. 2772/2023 relativo ai *standard* di rendicontazione generali di cui all'articolo 29-*ter*, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE. A seguito dell'approvazione della direttiva n. 2024/1306/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 maggio 2024, Serie L, l'emanazione degli *standard* settoriali di cui all'articolo 29 *ter*, paragrafo 1, terzo comma, e degli *standard* per la rendicontazione da parte delle imprese di Paesi terzi di cui all'articolo 40-*ter* della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE, è stata posticipata al 30 giugno 2026, ferma restando l'emanazione graduale da parte della Commissione degli *standard* settoriali specifici. Con «principi di attestazione» si intendono i principi e i criteri adottati con atti delegati della Commissione europea per l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 26 *bis* della direttiva 2006/43/CE - relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - come modificata dalla direttiva 2022/2464/UE. Nelle more dell'adozione dei suddetti atti delegati per «principi di attestazione» si intendono i principi e i criteri adottati al medesimo fine dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, e, in mancanza di quest'ultimi, i principi individuati da CONSOB con proprio regolamento.

- **questioni di sostenibilità:** fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di *governance*, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento 2019/2088/UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

- **rendicontazione di sostenibilità:** la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;
- **relazione sulla gestione:** la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come applicabile;

La definizione di «rendicontazione di sostenibilità» e quella di «relazione sulla gestione» secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa è funzionale a un mero coordinamento testuale e ripropone quella della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati, come modificata dalla direttiva 2022/2464/UE.

- **risorse immateriali essenziali:** risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fundamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;
- **relazione di sostenibilità:** la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente all'articolo 5 del presente decreto;

è inoltre riportata la **definizione di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni** ai fini del presente decreto, e la **classificazione di micro-impresе, piccole e medie imprese quotate, imprese di grandi dimensioni e gruppi di grandi dimensioni** secondo quanto stabilito dalla direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati, così come modificata dalla direttiva 2023/2775/UE per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimpresе e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

Articolo 2 ***(Ambito di applicazione)***

L'**articolo 2** definisce l'**ambito di applicazione** del decreto legislativo, indicando la forma giuridica dei soggetti sottoposti agli obblighi in tema di rendicontazione di sostenibilità **nonché le eccezioni e le limitazioni previste**. Sono stabilite deroghe all'applicazione del decreto legislativo anche con riferimento ad alcune tipologie di prodotti finanziari.

L'articolo 2 prevede che il decreto legislativo si applichi alle **società per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice aventi quali soci le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I** della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Qualora tali società non siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro, sono comunque soggette alle disposizioni del decreto in esame se aventi forma giuridica equiparabile a quelle riportate nel suddetto Allegato (comma 1)

La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di S.p.A. o s.r.l. in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 2519 e 2615-ter del codice civile.

È indicato successivamente che non rientra nell'ambito di applicazione del decreto la Banca d'Italia (comma 2) in quanto non avente la forma giuridica prescritta, né le micro-imprese anche se aventi valori mobiliari negoziati su mercati italiani o dell'Unione (comma 4); è invece stabilita un'applicazione limitata delle disposizioni del decreto per quanto concerne Cassa depositi e prestiti S.p.A (comma 5). Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i fondi di investimento alternativo (FIA) e gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) (comma 3). Infine, taluni soggetti, anche se non rispondenti in termini di forma giuridica alle previsioni del comma 1, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto: le imprese di assicurazione e gli enti creditizi indipendentemente dalla forma giuridica con cui essi sono costituiti (comma 6).

Articolo 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità)

L'articolo 3 individua le imprese tenute ad effettuare la rendicontazione individuale di sostenibilità nonché i contenuti e gli obiettivi della rendicontazione. Sono previste per talune imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto delle deroghe, sia temporali sia in termini di contenuti. Si prevede che **la relazione sulla gestione sia resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione, in formato elettronico di comunicazione e che la rendicontazione di sostenibilità debba essere marcata al suo interno come tale.**

L'articolo 3 stabilisce che le imprese rientranti nel perimetro di applicazione del decreto legislativo che siano classificabili come imprese di grandi dimensioni o come piccole e medie imprese quotate debbano riportare nella relazione di gestione, in un'apposita sezione, **la rendicontazione degli impatti delle attività dell'impresa sulle questioni di sostenibilità**, così come definite dall'articolo 1, e le interazioni esistenti tra quest'ultime e l'impresa (**comma 1**).

Le informazioni da riportare nella rendicontazione devono fornire un quadro del modello strategico e delle politiche dell'impresa che consideri tra l'altro **impatti, rischi e opportunità connessi alle questioni di sostenibilità** nonché le modalità con le quali l'impresa tiene conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto in merito. Deve altresì essere riportata una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto concerne le questioni di sostenibilità e **la strategia aziendale** volta a garantire che l'attività sia compatibile con il dovere di diligenza e le finalità stabilite dall'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. In tal senso è richiesto alle imprese di definire temporalmente **gli obiettivi** da raggiungere, tenendo conto dei progressi effettivamente realizzati e se questi sono basati su evidenze scientifiche. **Le procedure mediante le quali sono individuati e raccolti i dati e le informazioni** contenute nella rendicontazione di sostenibilità devono essere esplicitate, così come le informazioni inerenti la catena del valore, i prodotti, i servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura dell'impresa. È prevista una deroga per quanto concerne i primi tre esercizi finanziari successivi all'applicazione del decreto per quanto riguarda la rendicontazione delle informazioni sulla catena del valore qualora queste non siano disponibili, purché tale omissione sia motivata e siano indicate le

azioni intraprese per ovviare al problema in futuro (**commi 2 e 3**). In casi eccezionali, sentito l'organo di controllo, l'impresa, secondo gli obblighi e le condizioni previste dalle norme, a tutela della propria posizione commerciale, non divulghi informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità, fermo restando che tale omissione è esclusa se pregiudica la corretta comprensione dell'andamento dell'impresa e degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione alle questioni di sostenibilità (**comma 4**).

La rendicontazione di sostenibilità è resa nel rispetto degli *standard* definiti dalla Commissione, attualmente con atto delegato n. 2772/2023 relativo agli *standard* di rendicontazione generali di cui all'articolo 29-ter, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/34/UE (**comma 5**).

La relazione illustrativa chiarisce che allo stato risulta adottato dalla Commissione, in data 31 luglio 2023, l'atto delegato n. 2772/2023 relativo agli standard di rendicontazione generali di cui all'articolo 29-ter, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE. A seguito dell'approvazione della direttiva n. 2024/1306/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 8 maggio 2024, Serie L, l'emanazione degli standard settoriali di cui all'articolo 29-ter, paragrafo 1, comma 3 e gli standard per la rendicontazione da parte di imprese di Paesi terzi di cui all'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla direttiva 2022/2462/UE, è stata posticipata al 30 giugno 2026, ferma restando l'emanazione graduale da parte della Commissione degli standard settoriali specifici.

Si prevede, inoltre, nella rendicontazione di sostenibilità **il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori**, che devono essere informati e partecipare alla definizione delle procedure per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Essi comunicano all'organo amministrativo e di controllo della società l'eventuale parere da essi adottato (**comma 6**).

Le piccole e medie imprese quotate, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione *captive* e le imprese di riassicurazione *captive* possono avvalersi della facoltà di adottare un modello di rendicontazione di sostenibilità meno ampio e circoscritto a specifici ambiti, nel rispetto dei suindicati *standard* di rendicontazione adottati dalla Commissione adeguatamente proporzionati (**comma 7 e comma 8**).

Viene disposto in aggiunta che le piccole e medie imprese quotate, giustificando brevemente tale scelta nella relazione sulla gestione, possono omettere la rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2028 (**comma 9**); che la **relazione sulla gestione debba essere resa nel formato elettronico di comunicazione indicato nel regolamento delegato (UE) 2019/815 all'articolo 3 e che la rendicontazione di sostenibilità debba essere marcata conformemente a**

detto formato elettronico (comma 10); e che le società che forniscono nella relazione di gestione le informazioni sulla sostenibilità previste dal decreto assolvono contestualmente gli obblighi inerenti l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (**comma 11**).

Articolo 4 ***(Rendicontazione consolidata di sostenibilità)***

L'**articolo 4 stabilisce che le società madri ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, siano tenute ad effettuare la rendicontazione di sostenibilità nella relazione consolidata sulla gestione.** Sono pertanto riportati i **contenuti e gli obiettivi** della rendicontazione, **nonché le segnalazioni che la società madre è tenuta a fare** qualora una o più società figlie non forniscano informazioni sulla sostenibilità delle loro attività nella relazione consolidata sulla gestione o qualora l'impatto delle loro attività sulle questioni di sostenibilità sia significativamente differente rispetto al gruppo. **La relazione consolidata sulla gestione è previsto che venga resa nel rispetto degli *standard* definiti dalla Commissione, in formato elettronico di comunicazione, e che la rendicontazione di sostenibilità debba essere specificamente marcata al suo interno.**

L'**articolo 4** prevede che le società madri, quindi le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, di un gruppo di imprese grandi dimensioni debbano riportare in un'apposita sezione della relazione di gestione **la rendicontazione degli impatti delle attività del gruppo sulle questioni di sostenibilità**, così come definite dall'articolo 1, e le connessioni esistenti tra quest'ultime e l'andamento del gruppo (**comma 1**).

Le informazioni da riportare nella rendicontazione devono fornire una rappresentazione delle strategie e delle politiche del gruppo che consideri tra l'altro **impatti, rischi e opportunità connessi alle questioni di sostenibilità** nonché le modalità con le quali vengono tenute in considerazione le istanze dei portatori di interesse e il loro effetto. Deve inoltre essere presente una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto concerne le questioni di sostenibilità e **l'indicazione della pianificazione strategica e finanziaria del gruppo** volta a garantire che le attività siano compatibili con il dovere di diligenza e le finalità stabilite dall'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica. In tal senso è richiesto alla società madre di definire temporalmente **gli obiettivi** da raggiungere, tenendo conto dei progressi effettivamente realizzati e se questi sono basati su evidenze scientifiche. **Le procedure mediante le quali sono individuati e raccolti i dati e le informazioni** contenute nella rendicontazione di sostenibilità del gruppo devono essere esplicitate, così come le informazioni

inerenti la catena del valore, i prodotti, i servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura. È prevista una deroga per quanto concerne i primi tre esercizi finanziari successivi all'applicazione del decreto per quanto riguarda la rendicontazione delle informazioni sulla catena del valore qualora queste non siano disponibili, purché tale omissione sia motivata e siano indicate le azioni intraprese per ovviare al problema in futuro (**commi 2 e 3**).

Nel caso la società madre, secondo gli obblighi e le condizioni previste dalle norme, a tutela della propria posizione commerciale, in via eccezionale e sentito l'organo di controllo, non divulghi informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità, fermo restando che tale omissione è esclusa se pregiudica la corretta comprensione dell'andamento dell'impresa e degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione alle questioni di sostenibilità (**comma 4**).

La rendicontazione consolidata di sostenibilità è resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione, attualmente con atto delegato n. 2772/2023 relativo agli *standard* di rendicontazione generali di cui all'articolo 29-ter, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/34/UE (**comma 5**).

Qualora la società madre ravvisi differenze significative inerenti la sostenibilità tra le attività del gruppo e quelle di una o più società figlie, né da conto nella rendicontazione consolidata di sostenibilità indicandone le motivazioni (**comma 6**).

La società madre è tenuta inoltre a segnalare quali società figlie incluse nella relazione di gestione consolidata non forniscono le informazioni di sostenibilità, in ragione del regime di esenzione di cui all'articolo 7 del presente schema di decreto legislativo (**comma 7**).

Nella rendicontazione di sostenibilità **il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori** prevede che siano informati e partecipino alla definizione delle procedure per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità (**comma 8**).

Viene disposto in aggiunta che la **relazione consolidata sulla gestione debba essere resa nel formato elettronico di comunicazione indicato nel regolamento delegato (UE) 2019/815 all'articolo 3 e che la rendicontazione di sostenibilità debba essere marcata conformemente a detto formato elettronico (comma 9)**; che le società madri che forniscono nella relazione di gestione le informazioni sulla sostenibilità previste dal decreto assolvono contestualmente gli obblighi inerenti l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui agli articoli 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (**comma 10**); che la società madre che fornisce le informazioni richieste dal presente articolo non debba fornire le informazioni

di cui all'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale (**comma 11**).

Articolo 5 *(Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi)*

L'articolo 5 stabilisce che le società figlie e le succursali di società madri extra-europee debbano pubblicare e rendere disponibile, se la società madre o il gruppo genera ricavi netti nel territorio dell'Unione superiori a 150 milioni di euro, la relazione di sostenibilità e l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Qualora non sia fornito dalle società madri extra-europee quanto necessario per adempiere a tale obbligo le società figlie e le succursali redigono con le informazioni in loro possesso la relazione di sostenibilità e rilasciano una dichiarazione su quanto non fornito dalla società madre.

L'articolo 5 definisce le condizioni e i termini secondo i quali le società figlie e le succursali di società madri extra-europee pubblicano e rendono accessibile la relazione sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione di conformità, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, della rendicontazione di sostenibilità.

Nello specifico, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità sorge se in entrambi gli ultimi due esercizi le società madri hanno generato a livello di gruppo o, se non applicabile, individualmente **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro nel territorio dell'Unione (comma 1)**.

Si prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, che le società figlie pubblichino e rendano accessibile la relazione di sostenibilità della società madre extra-europea, redatta da questa a livello di gruppo, includendo talune informazioni di cui all'articolo 4 **(comma 2)**. Tale disposizione è applicabile anche alle succursali di società madri extra-europee, che non abbiano società figlie con sede sul territorio dell'Unione se tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente **(comma 3)**.

La relazione sulla sostenibilità pubblicata è resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 40-ter della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese **(comma 4)** o in alternativa:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della suddetta direttiva 2013/34/UE;

- secondo modalità equivalenti determinate da un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, comma 3, della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (**comma 5**).

Qualora la società madre non fornisca la relazione sulla sostenibilità e l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, le società figlie e le succursali devono chiedere alla società madre extra-europea di mettere a disposizione tutto **il necessario per adempiere agli obblighi previsti**.

Nel caso in cui tale richiesta non fosse completamente o totalmente soddisfatta **le società figlie e le succursali redigono in ogni caso la relazione di sostenibilità servendosi dei dati in loro possesso** e rilasciano una dichiarazione attestante le mancanze da parte della società-madre.

Congiuntamente alla e alla relazione di sostenibilità, la società figlia o la succursale pubblica anche l'attestazione di conformità su tale relazione. In mancanza di tale attestazione, la società figlia o la succursale rilasciano una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità. (**commi 6 e 7**).

È compito delle società figlie e delle succursali di società madri extra-europee assicurare, per quanto loro possibile, che la relazione sulla sostenibilità sia conforme alle previsioni del presente articolo (**comma 8**).

Per le società figlie di società madri extra-europee che siano stabilite sul territorio nazionale restano fermi gli obblighi e le deroghe per quanto concerne la rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità nei termini previsti dal presente decreto (**comma 9**).

Articolo 6 (Pubblicità)

L'articolo 6 definisce il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità prodotta dalle società madri extra-europee, stabilendo le modalità e i termini degli adempimenti a carico delle società figlie e delle succursali. Si prevede inoltre l'applicazione delle previsioni e delle sanzioni prescritte dall'articolo 2630 del codice civile.

L'articolo 6 tratta il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità stabilendo che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo n. 58 del 1998, per i soggetti ivi previsti, la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di attestazione della conformità ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010 attuativo della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, debbano essere pubblicate secondo quanto stabilito dagli articoli 2429 e 2435 del codice civile e, qualora disponibile, sul sito internet della società. Nel caso la società non disponga di un sito internet deve mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta una copia cartacea della suindicata documentazione (**comma 1**).

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione:

- **delle società figlie di società madri extra-europee** si prevede che la relazione sulla sostenibilità, l'eventuale dichiarazione sulla mancanza di dati forniti dalla società madre ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, e l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità siano pubblicate, anche sul sito internet, con le stesse modalità e termini del bilancio societario, ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;
- **delle succursali di società madri extra-europee** si prevede che la relazione sulla sostenibilità, l'eventuale dichiarazione sulla mancanza di dati forniti dalla società madre ai sensi del comma 6, articolo 5, e l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità siano pubblicate, anche sul sito internet, con le stesse modalità degli atti sociali della succursale ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile e, in ogni caso, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio cui è riferibile la documentazione sulla sostenibilità (comma 2).

Infine, in caso di mancato rispetto degli obblighi di deposito di cui all'articolo 2630 del codice civile, si applicano le sanzioni ivi previste (comma 3).

Articolo 7 (Esonero e casi di equivalenza)

L'articolo 7 definisce le casistiche nelle quali vengono meno gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo. Sono individuate pertanto le condizioni necessarie affinché il regime di deroga possa operare. Vengono infine indicati i termini secondo i quali le imprese di assicurazione e gli enti creditizi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto possano essere considerate come società figlie ai fini del presente articolo.

L'articolo 7 individua i casi nei quali le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese quotate sono esonerate dagli obblighi di rendicontazione individuale di sostenibilità, nonché i casi nei quali le società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono esonerate dagli obblighi di rendicontazione consolidata di sostenibilità. Nello specifico viene indicato che l'esonero interviene qualora le informazioni che verrebbero riportate nella rendicontazione, individuale o consolidata, fossero già riportate:

- dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 4;
- dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione come da previsioni degli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE;
- dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta secondo gli *standard* adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/EU relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, o con modalità equivalenti a tali principi determinate conformemente a un atto di esecuzione della Commissione europea sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/815 della Commissione sulle norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione, e marcata, comprese le informazioni di carattere non finanziario di cui

al regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato (**commi 1 e 2**).

Sono inoltre stabilite **le condizioni che devono essere rispettate affinché possano operare le suindicate esenzioni**, tra cui la presenza di determinati **contenuti necessari** nella **relazione di gestione** delle società esentate, ad esempio il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni e il *link* al sito *web* sul quale queste sono rese disponibili, nonché il rispetto di determinati **obblighi di pubblicità** ai sensi dell'articolo 6 per le società madri extra-europee (**comma 3**).

Obblighi di pubblicità interessano anche le società esentate, le quali **devono procedere alla pubblicazione della relazione consolidata di gestione ovvero della rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre europea o extra-europea in lingua italiana** o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, o **altrimenti fornire una traduzione in una di tali lingue del documento originale**: la società esentata deve inoltre eventualmente segnalare se tale traduzione non è certificata (**comma 4**).

Si specifica che le esenzioni non sono applicabili alle società di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea (**comma 5**).

A norma dell'articolo 2 sull'ambito di applicazione del decreto legislativo e ai fini del presente articolo, sono infine considerate:

- come imprese figlie dell'impresa madre del gruppo le imprese di assicurazione che fanno parte di un gruppo che operi secondo una direzione unitaria come definita dal codice delle assicurazioni private, decreto legislativo n. 209 del 2005;

- come imprese figlie dell'organismo centrale gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi (**commi 6 e 7**).

Articolo 8

(Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità)

L'**articolo 8** dispone che **la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità** alle norme del presente decreto sia **prodotta da un revisore abilitato** ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010. Le conclusioni della relazione permettono, allo stato attuale, di **acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità** della rendicontazione di sostenibilità. Si prevede successivamente, a seguito della definizione dei criteri necessari da parte della Commissione mediante atti delegati, che la relazione sarà finalizzata ad acquisire un livello ragionevole di sicurezza.

L'**articolo 8** dispone che **il revisore incaricato** di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, **produca una relazione** nella quale esprima la propria valutazione **circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle disposizioni del presente decreto**, in particolare per quanto concerne la redazione, la marcatura e il rispetto degli obblighi prescritti in materia di trasparenza nelle dichiarazioni di carattere non finanziario dal regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (**comma 1**).

Il revisore incaricato può essere:

- il medesimo revisore incaricato della revisione legale del bilancio (**comma 2**);
- una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, anche la stessa incaricata della revisione legale del bilancio, purché l'attestazione sulla conformità sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità (**comma 3**).

È indicato come **le conclusioni della relazione prodotta dal revisore siano attualmente finalizzate ad acquisire un livello di sicurezza limitato** sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità; quando la Commissione, non oltre il 1° ottobre 2028, adotterà ai sensi della direttiva 2006/43/CE atti delegati volti a individuare i principi di attestazione per un livello ragionevole di sicurezza, l'incarico del revisore sarà finalizzato ad acquisire tale ragionevole livello di sicurezza (**comma 4**).

Infine, l'incarico di attestazione della conformità della relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi può essere conferito a un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, o a

un soggetto autorizzato secondo le norme nazionali del diritto della società madre extra-europea (**comma 5**).

Articolo 9 *(Modifiche alla disciplina delle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati)*

L'**articolo 9** introduce le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in relazione all'attività di **attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**.

Nello specifico, l'articolo modifica in più parti il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che dà attuazione alla direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Tali norme sono volte, come osservato nella relazione illustrativa, a recepire nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2022/2464/UE alla direttiva 2006/43/CE (c.d. direttiva *Audit*) in materia di **disciplina dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**, sia a superare la procedura di infrazione n. 2218/2022 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di revisione contabile, chiarendo, in via definitiva, quale sia l'autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività.

La disposizione al **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introducendo **nuove definizioni** da utilizzare nella consultazione delle misure presenti nel decreto medesimo riferite ai seguenti termini:

- attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- ente di revisione di un Paese terzo;
- relazione di attestazione della conformità;
- rendicontazione di sostenibilità;
- responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità;
- revisore della sostenibilità;
- revisore di un Paese terzo;
- revisore della sostenibilità del gruppo;
- principi di attestazione internazionali.

La **lettera b)** modifica l'articolo 2 in materia di abilitazione all'esercizio della revisione legale **introducendo la figura del revisore della sostenibilità**, ossia del soggetto, iscritto nel Registro dei revisori legali,

abilitato allo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, introducendo conseguentemente alcuni nuovi requisiti professionali richiesti per l'iscrizione al Registro medesimo.

La **lettera c)** introduce alcune modifiche alla disciplina del **tirocinio** finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di revisore contabile previste all'articolo 3 del citato decreto, sempre al fine di **integrarle con la nuova figura del revisore di sostenibilità**. Tra queste, si prevede che il tirocinio abbia **durata almeno triennale**, di cui almeno otto mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, ovvero di revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi può essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha già completato il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale.

Inoltre, si prevede che il tirocinio comporta, ai fini dell'abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, **l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi** allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità. È prevista, infine, da parte del tirocinante la redazione di una **relazione** sull'attività svolta.

La **lettera d)** modifica l'articolo 4, che reca le norme che disciplinano **l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione** all'esercizio della revisione legale, adeguandolo anche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. In tal senso, vengono inserite tre nuove materie nell'esame di idoneità professionale:

- a) obblighi legali e principi concernenti la **redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità**;
- b) **analisi della sostenibilità**;
- c) procedure di **dovuta diligenza** in relazione alle questioni di sostenibilità;
- d) **obblighi legali e principi di attestazione della conformità** per la rendicontazione di sostenibilità.

La **lettera e)** modifica l'articolo 5, in materia di **formazione continua** attraverso la partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze stabilendo, tra l'altro, che il **programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità** e che i revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

Si prevede, inoltre, che l'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

La **lettera f)** inserisce un nuovo comma (comma 1-*bis*) all'articolo 6, in materia di **iscrizione nel Registro**, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

La **lettera g)** modifica l'articolo 7, in materia di **contenuto informativo del Registro**, adeguandolo alla nuova figura del revisore legale abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e prevedendo che per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l'Autorità competente del Paese terzo, il nome di tale Autorità nonché se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività.

La **lettera h)** stabilisce che le norme dell'articolo 9, in materia di **deontologia e scetticismo professionale**, si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati (ad eccezione dei commi 1 e 3 che coinvolgono solamente i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale).

La **lettera i)** introduce tre nuovi commi all'articolo 9-*bis*, in materia di **riservatezza e segreto professionale**, adeguandolo all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati.

Le norme introdotte stabiliscono che le disposizioni dell'articolo si applicano anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8 (comma 8-*bis*). Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato (comma 8-*ter*). L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-*bis*, introdotto alla lettera *cc*) dell'articolo in esame (comma 8-*quater*).

Analogamente la **lettera l)** modifica l'articolo 10, in materia di **indipendenza e obiettività**, inserendo due nuovi commi i quali prevedono che l'articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ad eccezione del comma 12 (comma 13-*bis*) e che i revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-*bis* e del comma 12 dell'articolo in esame (comma 13-*ter*).

Le **lettere m) e n)** modificano rispettivamente l'articolo 10-*bis*, in materia di **preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per**

l'indipendenza e l'articolo 10-*ter*, in materia di **organizzazione interna**, stabilendo che le norme di tali disposizioni si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

La **lettera o)** modifica l'articolo 10-*quater*, in materia di **organizzazione del lavoro**. La disposizione introduce, tra l'altro, delle nuove norme le quali prevedono che ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una **società di revisione legale**, la stessa **designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione**. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni. La qualità della revisione legale e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione. Inoltre, revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare **un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità**. Vengono, conseguentemente, descritti i contenuti del fascicolo di attestazione e le modalità di conservazione.

La **lettera p)** introduce un nuovo articolo 10-*sexies* che disciplina **l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità**. Le norme prevedono che nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo, il revisore della sostenibilità del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-*bis* del decreto introdotto dalla successiva lettera *t*). Vengono indicati, pertanto, ai fini dell'attestazione, i compiti a cui è tenuto il revisore della sostenibilità del gruppo:

- nella valutazione del lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un paese terzo, enti di revisione di un paese terzo come pure il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea;
- nel caso l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione.

Viene disciplinato anche il caso in cui il revisore della sostenibilità del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di valutazione e viene,

altresi, prevista la possibilità di richiesta di documentazione da parte dell'Autorità competente sia nei confronti del revisore della sostenibilità del gruppo, sia di altre Autorità competenti interessate degli Stati membri o di Paesi terzi.

La **lettera q)** modifica l'articolo 11, in materia di principi di revisione, sostituendo anche la rubrica nei seguenti termini: **principi di revisione e di attestazione della conformità**. Le modifiche introdotte stabiliscono che l'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-*bis*, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464. Fino all'adozione dei principi sopra richiamati da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è **svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati**, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e **adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze**, sentita la Consob, sulla base delle convenzioni sottoscritte tra il Ministero medesimo e gli ordini e le associazioni professionali interessati.

La **lettera r)** modifica l'articolo 13, in materia di **conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto**. Nello specifico, sono introdotte delle norme volte a disciplinare:

- **il conferimento dell'incarico** di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- **la determinazione del corrispettivo** spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- **la durata e il rinnovo dell'incarico;**
- **la revoca dell'incarico;**
- **le dimissioni del revisore legale**, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonché **la risoluzione** consensuale o per giusta causa.

La **lettera s)** modifica l'articolo 14, relativo alla **Relazione di revisione e giudizio sul bilancio**, stabilendo che la relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

- un **giudizio sulla coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio;
- un **giudizio sulla conformità** della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di

cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

- **una dichiarazione** rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa **l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione**.

La **lettera t)** introduce un nuovo articolo 14-*bis* che disciplina nel dettaglio il contenuto della **relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** indicando, tra l'altro, i requisiti necessari, e prevedendo che i soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Si stabilisce, inoltre, che qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

La **lettera u)** introduce nuovi commi all'articolo 17 in materia di **indipendenza**. Le norme, tra l'altro, prevedono che il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate **servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati, solo previa approvazione** da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza. Sono indicate, altresì, alcune cause di **incompatibilità**. Si dispone, infatti, che il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale **non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione né può prestare lavoro autonomo o**

subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione.

La **lettera v)** modifica l'articolo 19, relativo al **comitato per il controllo interno e la revisione contabile**. In particolare, sostituendo interamente il comma 1, la disposizione stabilisce che negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

- a) di **informare** l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva, corredata da eventuali osservazioni;
- b) di **monitorare il processo di informativa finanziaria** e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea, nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
- c) di **controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio** dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico, senza violarne l'indipendenza;
- d) di **monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato** e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob ove disponibili;
- e) di **verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale**, in

particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione;

- f) di essere responsabile della procedura volta alla **selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale** e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

La **lettera z)** modifica l'articolo 19-*ter*, relativo alla **disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio**, adeguandolo alle nuove norme introdotte dal decreto legislativo in esame.

La **lettera aa)** inserisce un nuovo articolo 20-*bis* in materia di **controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità**. Si stabilisce, tra l'altro, che il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità. Sono pertanto elencati i **requisiti professionali** che devono possedere gli incaricati dei controlli di qualità, le **cause di conflitto di interesse e le modalità di svolgimento** del controllo medesimo. Si stabilisce, inoltre, che il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a **collaborare** con il soggetto incaricato del controllo, in particolare, è tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. Si prevede, altresì, che i soggetti incaricati del controllo della qualità redigano **una relazione** contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione e che, in caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi, il **Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare sanzioni**.

Si stabilisce, infine, un **regime transitorio** per l'applicazione della disciplina relativa ai requisiti professionali: **fino al 31 dicembre 2025**, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.

La **lettera bb)** apporta varie modifiche all'articolo 21 in materia di competenze e poteri di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, alcune aventi finalità di mero coordinamento normativo, altre, invece,

attributive, in via esclusiva, al MEF di specifiche funzioni concernenti sia i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi sugli enti di interesse pubblico e sugli enti a regime intermedio, sia i revisori legali e le società di revisione legale privi dei predetti incarichi.

In particolare, vengono ulteriormente specificate alcune tra le funzioni del MEF in materia di:

- abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale **anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità;**
- adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione e **dei principi di attestazione;**
- **formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro.**

Ne vengono, altresì, aggiunte di ulteriori:

- **il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale** che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché **sui revisori della sostenibilità** e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che **non siano sottoposti alla vigilanza della Consob** ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-*bis*;
- **l'adozione dei provvedimenti sanzionatori** nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni specificamente menzionate;
- **la responsabilità finale delle attività di cui all'articolo 21, comma 1, dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni** dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.

La **lettera cc)** introduce nuove disposizioni all'articolo 22 in materia di competenze e poteri di vigilanza della Consob sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Nello specifico, sono attribuite alla Consob **funzioni di vigilanza sull'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** svolta dai summenzionati soggetti, nonché dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di

interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali sopracitati, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Vengono, altresì, attribuite alla Consob **responsabilità finali** analoghe a quelle precedentemente esaminate con riguardo al MEF.

Inoltre, si stabilisce che, nell'esercizio della predetta attività di vigilanza, la Consob ha facoltà di richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei seguenti soggetti:

- revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
- persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
- società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;
- terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;
- persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.

La **lettera dd)** modifica l'articolo 24, comma 1, concernente i provvedimenti adottabili dal MEF in materia di sanzioni amministrative e penali.

In merito, si estende siffatto potere sanzionatorio anche all'ipotesi di accertata **irregolarità nello svolgimento dell'attività di attestazione delle conformità di rendicontazione della sostenibilità**, introducendo, altresì, nuove fattispecie sanzionatorie. In particolare:

- la **sospensione** dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale siano ascrivibili le irregolarità;
- la **revoca** di uno o più incarichi di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- il **divieto** per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni.

La **lettera ee)** inserisce il nuovo articolo 26-*quater* in materia di **provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione**.

In particolare, si provvede a disciplinare **specifiche sanzioni**, irrogabili dalla Consob in caso di violazione delle disposizioni espressamente previste:

- **una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila** nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità;
- **la revoca** di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
- **il divieto** al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;
- **la sospensione** dell'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità. Tale provvedimento deve essere comunicato dalla Consob al MEF ai fini della sua annotazione sul Registro.

È prevista, altresì, nell'eventualità che le violazioni sopracitate siano connotate da **scarsa offensività o pericolosità**, la facoltà per la Consob di adottare le seguenti **misure alternative** alle predette sanzioni:

- **pubblicazione di una dichiarazione** recante il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- **ordine di eliminazione** delle infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, nonché **di astensione** dal reiterare. In caso di inosservanza del termine menzionato, la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata, aumentata fino a un terzo.

Si dispone che la Consob, qualora le irregolarità accertate abbiano condotto all'emissione di una relazione di attestazione non conforme a quanto previsto dall'articolo 14-*bis* del presente decreto, adotta una dichiarazione attestante siffatta difformità.

Peraltro, viene introdotta una **nuova sanzione amministrativa pecuniaria** per l'ipotesi in cui vengano violate le disposizioni espressamente richiamate nel testo. Tale sanzione viene irrogata dalla Consob nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale, qualora l'inosservanza sia conseguenza della **violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza** e ricorrono **una o entrambe le seguenti condizioni**:

- **la condotta abbia inciso in modo rilevante** sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la

qualità dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione;

- **la condotta abbia contribuito a determinare la mancata ottemperanza** della società alle disposizioni espressamente menzionate.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata, può applicare la **sanzione accessoria dell'interdizione temporanea** dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni.

La **lettera ff)** introduce nuove disposizioni all'articolo 33 in materia di cooperazione internazionale. Nel dettaglio, si amplia il campo di applicazione dell'attività di cooperazione internazionale svolta dalla Consob anche alla materia dell'**attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità**.

Infine, la **lettera gg)** modifica l'articolo 34 in materia di iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro. Nello specifico, tra i revisori iscrivibili nel Registro vengono contemplati anche i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una **relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità**.

Articolo 10 *(Responsabilità e sanzioni)*

L'**articolo 10** disciplina la **responsabilità degli amministratori** in materia di redazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché il **regime sanzionatorio** per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, con la previsione di **limiti** alle sanzioni amministrative pecuniarie per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 1** riconosce in capo agli amministratori delle società obbligate la **responsabilità in merito alla conformità** della rendicontazione di sostenibilità alle disposizioni contenute nel decreto in esame, attribuendo, peraltro, all'organo di controllo il **dovere di vigilanza** sull'osservanza delle stesse e di, successiva, **relazione** all'assemblea.

Il **comma 2** precisa l'**inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale** che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Determina, altresì, per i primi **due anni** dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, dei **limiti alle sanzioni amministrative** previste dall'articolo 193 del decreto legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), applicabili dalla Consob per violazione di quanto disposto dall'articolo 154-ter, comma 1-*quater* del TUF (introdotto dall'articolo 12 del decreto in esame). Tale limite ammonta a:

- **150 mila euro** con riguardo alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 154-ter, comma 1-*quater*;
- **2,5 milioni di euro** con riguardo alle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 154-ter, comma 1-*quater*.

In merito, si segnala che l'[articolo 193, commi 1.2 e 3](#), del TUF disciplina le sanzioni amministrative in tema di **informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale**.

Inoltre, si precisa che, come osserva la relazione illustrativa del Governo e come si evince dallo stesso testo dell'articolo 193, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1.2 e 3 sono applicabili salvo il fatto costituisca reato. Tale clausola di riserva deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle violazioni in materia di

rendicontazione di sostenibilità, non essendo stabilito nei criteri di delega alcun potere di modifica della normativa penalistica.

Il **comma 3** prevede che, qualora la violazione sia connotata da **scarsa offensività o pericolosità**, si applicano le seguenti sanzioni:

- **la dichiarazione pubblica** indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa di cui all'articolo 193, commi 1 e 1.1, lettera *a*), del TUF;
- **l'ordine di eliminazione** delle infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e **di astensione** dal reitararle di cui all'articolo 193, commi 1 e 1.1, lettera *b*), del TUF.

Infine, il **comma 4** stabilisce che, ai fini di quanto disposto dall'articolo [194-bis](#) del TUF, la Consob debba prendere in considerazione sia le **procedure adottate dall'organo amministrativo** per la redazione della rendicontazione di sostenibilità sia **la provenienza** della stessa, in particolare se questa giunga da soggetti terzi.

Al riguardo, si evidenzia che il sopracitato articolo 194-*bis* del TUF statuisce i **criteri per la determinazione del tipo e dell'ammontare** delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nello specifico, ai predetti fini, la Banca d'Italia o la Consob valuta ogni circostanza rilevante e, a seconda della qualità del destinatario, una serie di elementi espressamente indicati.

Articolo 11 *(Coordinamento tra le Autorità)*

L'**articolo 11** disciplina **forme di coordinamento** tra la Consob e le altre Autorità, finalizzate alla **semplificazione dell'esercizio delle rispettive funzioni** nel contesto della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che la Consob, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, fermo restando il disposto dell'[articolo 4, comma 13](#), del decreto legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58, nel rispetto delle rispettive competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **favoriscono l'attuazione di forme di coordinamento** con lo scopo di **agevolare l'esercizio delle proprie funzioni** in materia di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani. Il coordinamento può estrinsecarsi, tra l'altro, sia in protocolli d'intesa che in comitati di coordinamento.

A tal proposito, si evidenzia che l'articolo 4 del decreto legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) disciplina la collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob, la Covip e l'IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, le quali, peraltro, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Nello specifico, il comma 13 prevede la collaborazione da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici nei confronti della Consob, mediante la trasmissione di dati, notizie e documenti.

Il **comma 2** esclude compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altra forma di emolumenti ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento sopracitati.

Articolo 12 *(Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*

L'**articolo 12**, al fine di recepire le modifiche apportate dalla direttiva UE n. 2022/2464 all'articolo 4 della direttiva UE n. 2004/109, reca disposizioni modificative di talune previsioni del decreto legislativo, 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Nello specifico, la **lettera a)** apporta modifiche all'articolo 118-*bis*, comma 1, del TUF in materia di **controllo sulle informazioni fornite al pubblico**, introducendo nel suo ambito applicativo anche la rendicontazione di sostenibilità.

La **lettera b)** modifica l'articolo 123-*bis*, comma 2, riguardante la sezione "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" contenuta nella relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.

In particolare, viene stabilito che le **informazioni** di cui all'[articolo 123-*bis*, comma 2, lettera d-*bis*](#)) possono non essere indicate nella relazione sul governo societario **qualora siano già riportate nella rendicontazione di sostenibilità**, purché nella predetta relazione **vi sia un rinvio** alla rendicontazione medesima.

La **lettera c)** introduce mere modifiche di coordinamento normativo.

La **lettera d)** inserisce il comma 5-*ter* nell'articolo 154-*bis* disciplinante il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al riguardo, tra le attività del **dirigente** preposto alla redazione dei documenti contabili societari viene inclusa, altresì, nell'ipotesi in cui l'emittente sia soggetto agli obblighi di rendicontazione, **l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità**, inclusa nella relazione sulla gestione, ai criteri di rendicontazione stabiliti dalla direttiva UE n. 2013/34 e dal relativo decreto di recepimento, con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento UE n. 2020/852.

Peraltro, a fini di maggiore flessibilità, nonché di valorizzazione delle figure professionali diffuse nella prassi societaria, viene introdotta la facoltà per l'emittente di **assegnare la funzione di attestazione a un dirigente diverso** dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, purché sia dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e nominato, previo parere obbligatorio

dell'organo di controllo, secondo le modalità di nomina e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto.

Infine, la **lettera e)** introduce il nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 154-*ter* in materia di relazioni finanziarie.

In merito, viene stabilito che gli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati aventi l'Italia come Stato d'origine e che non siano microimprese debbano **includere la rendicontazione di sostenibilità** in una apposita sezione della relazione sulla gestione, contenuta, a sua volta, nella relazione finanziaria annuale.

A tal fine, vengono **assegnati alla Consob le funzioni e i poteri di vigilanza** sulle rendicontazioni di sostenibilità pubblicate dai suddetti soggetti. L'inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale *ex* articolo 154-*ter* determina, inoltre, l'attribuzione alla Consob del **potere sanzionatorio** di cui all'articolo 193.

Nel medesimo articolo viene, altresì, inserito il comma 7-*bis*, con cui si dispone **l'estensione, anche ai casi di inosservanza delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità**, del potere della Consob di chiedere all'emittente la pubblicazione di tale circostanza, nonché di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie al ripristino di una corretta informazione di mercato.

Articolo 13 *(Modifiche al Codice delle assicurazioni private)*

L'**articolo 13** reca gli interventi necessari per il coordinamento del decreto legislativo, 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) con quanto previsto dall'articolo 15 del decreto in esame in materia di **informazioni sulle risorse immateriali essenziali**.

La **lettera a)** introduce una modifica all'articolo 94 del Codice delle assicurazioni private riguardante la relazione sulla gestione che deve essere predisposta dagli amministratori, recante un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta.

Nello specifico, si prevede in capo alle imprese di grandi dimensioni, nonché alle piccole e medie imprese quotate, escluse le micro-imprese, **l'obbligo di corredare la relazione sulla gestione delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali**, illustrando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa. Peraltro, siffatte informazioni sono inserite in una apposita sezione della relazione sulla gestione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) per risorse immateriali essenziali si intendono le risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fundamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

La **lettera b)** modifica l'articolo 100, comma 1-*bis* concernente la relazione consolidata sulla gestione.

In particolare, il sopracitato obbligo di indicazione delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali viene previsto anche con riferimento alla **relazione consolidata sulla gestione**.

Articolo 14 *(Modifiche alla disciplina in materia di bilancio consolidato delle banche)*

L'articolo 14 reca le modifiche necessarie ai fini del coordinamento del decreto legislativo, 18 agosto 2015, n. 136 con quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto in materia di informazioni sulle risorse immateriali essenziali.

La disposizione in esame modifica l'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2015, n. 136 in materia di informativa non finanziaria nell'ambito del contenuto della relazione sulla gestione che deve essere effettuata dagli intermediari IRFS.

Sono intermediari IRFS, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 136 del 2015:

- le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d);
- le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);
- le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In merito, si prevede in capo alle imprese di grandi dimensioni, nonché alle piccole e medie imprese quotate, escluse le micro-imprese, **l'obbligo di corredare la relazione sulla gestione delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali**, illustrando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa. Peraltro, siffatte informazioni sono inserite in una apposita sezione della relazione sulla gestione.

Articolo 15 ***(Relazione sulla gestione)***

L'**articolo 15** disciplina le **informazioni sulle risorse immateriali essenziali** da includere nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice civile.

Nello specifico, si pone a carico delle imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro-imprese, **l'obbligo di inserire le informazioni sulle risorse immateriali essenziali nella relazione sulla gestione** di cui all'[articolo 2428](#) del Codice civile, evidenziando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 2428 del Codice civile reca disposizioni concernenti la relazione sulla gestione da corredare al bilancio delle società per azioni. Da tale relazione, predisposta dagli amministratori, deve emergere una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Inoltre, come osserva la relazione illustrativa del Governo, siffatta revisione è stata necessaria conseguenza delle modifiche apportate dalla direttiva UE n. 2022/2464 in materia di informazioni contenute nella relazione sulla gestione non strettamente incluse nella rendicontazione di sostenibilità. Al fine di garantire la completezza e l'ordine delle fonti normative a stretta vocazione settoriale, è stato ritenuto opportuno non effettuare un intervento diretto sul testo dell'articolo 2428 del Codice civile, quanto piuttosto ricondurre nel presente decreto le norme concernenti la parte della relazione sulla gestione dedicata alla rendicontazione di sostenibilità, salvi i coordinamenti con le discipline di settore attuati con gli articoli 12, 13, 14 e 17.

Articolo 16

(Attuazione della direttiva delegata UE n. 2023/2775 in materia di adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, nonché modificazioni alla disciplina societaria relativa ai conti annuali e consolidati)

L'**articolo 16** reca disposizioni volte all'attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 con cui la Commissione provvede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2013/34, periodicamente, all'**adeguamento delle soglie dimensionali** che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell'attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, quali consentono di attribuire alle stesse la qualifica di "micro", "piccola", "media" o "grande".

L'articolo medesimo reca, altresì, le **modifiche necessarie al coordinamento** del decreto legislativo, 9 aprile 1991, n. 127 con l'**articolo 15** del decreto in esame relativo alle informazioni sulle risorse materiali essenziali.

Preliminarmente, si segnala che la direttiva delegata (UE) 2023/2775 dispone che gli Stati membri introducano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima **entro e non oltre il 24 dicembre 2024**.

Si segnala che i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 13 della legge di delegazione europea per gli anni 2022-2023 non menzionano espressamente il recepimento della direttiva delegata (UE) 2023/2775.

Al fine di chiarire le ragioni del recepimento in questa sede della direttiva delegata (UE) 2023/2775, la relazione illustrativa segnala che "le definizioni di «micro imprese», «piccole e medie imprese quotate», «imprese di grandi dimensioni» e «gruppo di grandi dimensioni» ripropongono quelle della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati, come modificata dalla direttiva 2023/2775/UE, che, tuttavia, non sono coincidenti con quelle vigenti nell'ordinamento nazionale, *inter alia* ai fini della redazione del bilancio consolidato. La citata direttiva 2023/2775/UE è, infatti, intervenuta sui parametri dimensionali del «totale dello stato patrimoniale» e dei «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» delle summenzionate definizioni della direttiva 2013/34/UE - in forza della clausola di riesamina di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della medesima direttiva - aumentandole del 25% per tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Dovendo lo schema del presente decreto recepire correttamente la direttiva 2022/2464/UE, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge del 24 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), si ritiene che le soglie dimensionali debbano essere recepite come modificate dalla direttiva 2023/2775/UE. Si precisa, comunque, che tali soglie dimensionali sono definite unicamente ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del presente decreto e, pertanto, sono applicabili unicamente agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del presente decreto. Ulteriormente, le definizioni di «questioni di sostenibilità» e di «risorse immateriali essenziali» ripropongono quelle della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati come modificata dalla direttiva 2022/2464/UE”.

Il comma 1, lettera a), modifica l'[articolo 2435-bis, comma 1](#), del Codice civile, **innalzando** la soglia dell'**attivo dello stato patrimoniale** e dei **ricavi delle vendite** delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, **a 5,5 milioni di euro** e a **11 milioni di euro**.

A tal proposito, si evidenzia che il suddetto articolo 2435-bis, comma 1, disciplina le condizioni affinché le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possano redigere il bilancio in forma abbreviata.

Specificamente, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, dette società non devono aver superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Il comma 1, lettera b), modifica l'[articolo 2435-ter, comma 1](#), del Codice civile, **umentando**, analogamente all'articolo 2435-bis, la soglia dell'**attivo dello stato patrimoniale** e dei **ricavi delle vendite e delle prestazioni** delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a **220 mila euro** e a **440 mila euro**.

In merito, il sopracitato articolo 2435-ter, comma 1, disciplina le soglie entro le quali le società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati sono qualificabili micro-imprese. A tal fine, siffatte società non devono aver superato, nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 mila euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Inoltre, come si evince dalla relazione illustrativa del Governo, per effetto degli adeguamenti disposti con l'articolo in commento, si assisterebbe ai seguenti cambiamenti:

- il numero di società rientranti nella categoria “micro”, autorizzate a redigere il bilancio nella forma ulteriormente semplificata di cui all’articolo 2435-*ter*, passerebbe da circa 600 mila a 650 mila;
- il numero di società rientranti nella categoria “piccole”, autorizzate a redigere il bilancio nella forma semplificata di cui all’articolo 2435-*bis*, diminuirebbe, approssimativamente, da 380 mila a 345 mila;
- il numero di società rientranti nella categoria “grandi”, che redigono il bilancio in forma ordinaria, passerebbe da 40 mila a 34 mila.

La relazione osserva, peraltro, che i predetti adeguamenti conformano i valori monetari ormai obsoleti all’effettiva dinamica dei prezzi registratasi e ampliano l’accesso a regimi di reportistica contabile semplificati e confacenti alle dimensioni delle società. Si stima, infine, che circa il 3 per cento sarebbe tenuto a redigere il bilancio in forma ordinaria, il 20 per cento rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 2435-*bis* (bilancio abbreviato) e il restante 77 per cento sarebbe soggetto al regime di cui all’articolo 2435-*ter* delle micro imprese, disciplinante ulteriori semplificazioni rispetto a quelle previste dall’articolo 2435-*bis*.

Il **comma 2** apporta modifiche al decreto legislativo, 9 aprile 1991, n. 127 in materia di conti annuali e consolidati.

Nello specifico, la lettera *a*), interviene sul dettato dell’[articolo 27](#), recante **i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato**.

Con il numero 1) della lettera *a*) si provvede a modificare l’articolo 27, comma 1, **elevando** le soglie degli **attivi degli stati patrimoniali** e dei **ricavi delle vendite e delle prestazioni** al rispetto delle quali le **imprese controllanti rientrano nel predetto regime**, rispettivamente, da 20 a **25 milioni di euro** e da 40 a **50 milioni di euro**.

Si segnala che le disposizioni di recepimento sopra descritte, modificando articoli del Codice civile e del decreto legislativo in materia di conti annuali e consolidati, non appaiono applicabili unicamente agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, posto che le norme in questione presentano un ambito di applicazione più ampio.

Il numero 2) della lettera *a*) modifica l’articolo 27, comma 4, lettera *a*), per specificare che **l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato non determina automaticamente l’esonero dall’obbligo di redigere la rendicontazione consolidata di sostenibilità** di cui all’articolo 4 del decreto in esame, essendo necessaria, a tal fine, la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 7 del decreto medesimo.

La lettera *b*) apporta modifiche all’[articolo 40](#) del decreto legislativo, 9 aprile 1991, n. 127 in materia di relazione sulla gestione.

Il numero 1) della lettera *b*) interviene sull’articolo 40, comma 1-*bis* per finalità di coordinamento normativo con l’articolo 15 del decreto in commento. In particolare, si dispone che le imprese di grandi dimensioni,

nonché le piccole e medie imprese quotate, escluse le micro-imprese, debbano **corredare la relazione sulla gestione delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali**, illustrando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa. Peraltro, siffatte informazioni sono inserite in una apposita sezione della relazione sulla gestione.

Con il numero 2) della lettera *b*) si inserisce all'interno dell'articolo 40 il comma *2-ter*, con cui si precisa che **la relazione sulla gestione deve recare le informazioni di sostenibilità** di cui all'articolo 4 del decreto in esame.

Articolo 17 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 17** disciplina il regime concernente l'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 1** prevede che una applicazione differenziata delle disposizioni del decreto in esame in base al soggetto tenuto alla rendicontazione di sostenibilità. Si prevede che le disposizioni del decreto siano applicabili per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 (o in data successiva), il 1° gennaio 2025 (o in data successiva), ed il 1° gennaio 2026 (o in data successiva a partire dalle imprese di maggiori dimensioni (a partire dal 2024) per giungere alle piccole imprese (a decorrere dal 2026)

Il **comma 2** dispone l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto in oggetto a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2028.

Infine, con il **comma 3** si provvede ad abrogare il decreto legislativo, 30 dicembre 2016, n. 254, riguardante la disciplina della dichiarazione di carattere non finanziario e implementativo della direttiva UE n. 2014/95.

Articolo 18 ***(Disposizioni transitorie)***

L'**articolo 18** reca disposizioni transitorie di coordinamento volte alla corretta attuazione del nuovo regime.

Il **comma 1** conferma la validità fino alla scadenza concordata degli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria di cui al decreto legislativo, 30 dicembre 2016, n. 254, conferiti dalle imprese di grandi dimensioni soggette agli obblighi del decreto medesimo, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 8 del decreto in esame. È, in ogni caso, fatta salva la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico.

Come osserva la relazione illustrativa, siffatta previsione è finalizzata a evitare ulteriori aggravii economici e procedurali ai soggetti già tenuti alla pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario e che saranno tenuti per primi, secondo il regime di graduale entrata in vigore dei nuovi obblighi, ad applicare le disposizioni del decreto.

Il **comma 2** specifica che, con riguardo all'incarico di attestazione conferito da enti di interesse pubblico e avente a oggetto la conformità della dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'[articolo 3, comma 10](#), del decreto legislativo, 30 dicembre 2016, n. 254, l'attività svolta prima dell'entrata in vigore del decreto non verrà computata ai fini della durata massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto con l'articolo 8 del decreto in commento.

In merito, si segnala che il suddetto articolo 3, comma 10, dispone che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifichi l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto alle prescrizioni, nonché ai principi, alle metodologie e alle modalità espressamente previste.

Il **comma 3** prevede che, sino al 6 gennaio 2030, gli obblighi di rendicontazione della società madre con sede al di fuori dell'Unione europea, previsti dall'articolo 5 del presente decreto, possano essere adempiuti dalla società, con sede nel territorio dell'Unione europea, sottoposta al controllo

della medesima società madre, che presenti i ricavi più elevati risultanti dalle vendite e dalle prestazioni (anche su base consolidata) in almeno uno dei cinque esercizi precedenti.

Il **comma 4** dispone che, salvo quanto disposto dal comma 1, i revisori, iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità e abbiano prodotto domanda di abilitazione con le modalità definite dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *d-bis*), e 4, comma 3-*ter*), del decreto legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39.

Il **comma 5** prevede che il MEF provveda all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4.

Il **comma 6** stabilisce che i soggetti abilitati alla rendicontazione e all'attestazione della sostenibilità rispettino gli obblighi di formazione continua.

Il **comma 7**, al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualità da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'applicabilità dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39 a decorrere dal 31 dicembre 2026, fermo restando il dovere per i soggetti incaricati di possedere una formazione specifica in materia di controlli della qualità.

Il **comma 8** prevede che, fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-*bis*, comma 2, 10, commi 12 e 13-*ter*, e 11, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39 e fermo restando la disposizione di cui al comma 8, i principi professionali siano elaborati dal MEF congiuntamente alla Consob, agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal MEF con gli ordini e le associazioni stessi.

Il **comma 9** statuisce che, fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità previsti dall'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39, la Consob individui con regolamento i principi applicabili e disciplini lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte

dei revisori della sostenibilità incaricati, nonché della formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-*bis* del decreto medesimo.

Il **comma 10** sancisce, con riferimento all'esercizio in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, la possibilità che l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 154 *bis* del decreto legislativo, 28 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, sia resa da un dirigente diverso da quello preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato con apposita delibera dell'organo amministrativo e previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, anche in assenza di specifica previsione statutaria.

Infine, con riferimento all'opportunità per gli Stati membri di esercitare l'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva UE n. 2013/34, come modificata ai sensi della direttiva UE n. 2022/2464, il **comma 11** dispone che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il MEF e la Consob effettuino uno studio preordinato alla verifica dei benefici e degli oneri sottesi all'esercizio della predetta opzione, anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri e delle eventuali mutate esigenze di mercato nell'ottica di garantire una tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità, nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

L'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva UE n. 2013/34, come modificata ai sensi della direttiva UE n. 2022/2464, prevede che gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di sostenibilità a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:

- a) formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- b) formazione continua;
- c) sistemi di controllo della qualità;
- d) deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;
- e) designazione e revoca;
- f) indagini e sanzioni;

- g) l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e
- h) le segnalazioni di irregolarità.

Articolo 19
(Clausola di invarianza)

■ L'**articolo 19** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si dispone che l'attuazione del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.